

DETERMINA N. 8 DEL 10/05/2022

Oggetto: Affidamento diretto all' *Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen* (AEC) per l'acquisto della quota associativa annuale (*Annual membership for 2022*) dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna.

CIG: Z473657795

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

Visto la legge 21/06/2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." che imprime un ulteriore impulso al processo di statizzazione poiché prevede, all'art. 22Bis, che "A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione (...);

Visto lo Statuto dell'Istituto "G. Verdi" (di seguito "Istituto") approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e approvato dal MIUR con D.D. n. 33 del 14/02/2018;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettera c) del D.P.R. 28/2/2003, n.132, approvato dal CDA con Deliberazione n. 1/2017 e con Decreto MIUR n. 553 del 15/03/2018;

Visto il Bilancio di Previsione dell'Istituzione per l'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera CDA n. 38 del 31 dicembre 2021 "Approvazione del Bilancio preventivo 2022";

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto in particolare, l'art. 32, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

Vista la Delibera dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016, concernente "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto e richiamato l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della l. 145/2018 che stabilisce che per i servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non è obbligatorio il ricorso a MEPA;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. n. 77/2021 che ha introdotto una disciplina transitoria sino al 30/06/2023, a carattere speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;

Considerato che è necessario rinnovare la quota associativa per l’anno 2022 all’AEC – che è una coalizione volontaria che rappresenta le Istituzioni di Educazione Musicale Superiore (HMEI) in Europa e oltre - da parte dell’Istituto per implementare la qualità della didattica e della ricerca rispetto agli standard comunitari da applicare nei singoli contesti Istituzionali;

Considerato che è pervenuto un preventivo dall’AEC, con sede in BRUSSELS, BELGIUM 1040, in AVENUE DES CELTES /KELTENLAAN 20, P.IVA BE0503980425, la quale sostiene l’educazione musicale e artistica, insieme alla partecipazione culturale ai fini dell’avanzamento dell’istruzione superiore nelle arti dello spettacolo, concentrandosi principalmente sulla musica - per un importo complessivo pari a € 975,00 esente IVA;

Considerato inoltre che non è attiva alcuna convenzione CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione, e che dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione dei beni/servizi in forma autonoma;

Considerato che sulla base dell’importo della fornitura, inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’Art. 35 del Codice, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 è possibile procedere all’affidamento diretto ad un singolo operatore economico per importi inferiori a € 139.000,00 IVA esclusa;

Acquisito il CIG Z473657795 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche;

Accertata la copertura finanziaria e la regolarità contabile per € 975,00 esente IVA sull’UPB 1.2.1. capitolo 168 “*Progetti internazionali*” del Bilancio di Previsione 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo di cui in oggetto;

Vista la necessità di rinnovare la quota associativa per l’anno 2022 all’AEC;

Considerato che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 commi 1, 24, 5 e 12 del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto necessario definire, ai fini di quanto disposto dall’articolo 32, comma 2, D.lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto, che sono:

- a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto ovvero garantire il rinnovo della quota associativa di cui in oggetto;
- b) l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni descritti in premessa;
- c) la spesa presunta a carico dell’Istituzione per l’acquisto della predetta quota associativa ammonta a complessivi € 975,00 esente IVA;
- d) la forma del contratto è quella dello scambio di lettere commerciali, anche tramite Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 32, comma, 14 del D.lgs. 50/2016;

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia, sia in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36, del D.lgs. 50/2016, sia nei limiti di spesa previsti dall'articolo 47, del Regolamento Interno di Amministrazione Finanza e Contabilità;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DETERMINA

Art. 1) per le motivazioni indicate in premessa, affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 all'AEC con sede in BRUSSELS, BELGIUM 1040, in AVENUE DES CELTES /KELTENLAAN 20, P.IVA BE0503980425, per l'acquisto della quota assicurativa per l'anno 2022, richiesta come da preventivo presentato dalla suddetta ditta per una spesa complessiva di € 975,00 esente IVA.

Art. 2) impegnare l'importo complessivo pari a € 975,00 esente IVA a favore AEC con sede in BRUSSELS, BELGIUM 1040, in AVENUE DES CELTES /KELTENLAAN 20, P.IVA BE0503980425 sull'UPB 1.2.1. capitolo 168 "Progetti internazionali" del Bilancio di Previsione 2022.

Art. 3) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico questa Amministrazione provvederà: a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 4) di nominare quale responsabile del procedimento il Direttore Amministrativo, dott.ssa Laura Merella;

Art. 5) disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per la pubblicazione sul sito web Istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" - "*Bandi di Gara e Contratti*".

F.TO IL PRESIDENTE

Ing. Adriano Maestri

Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n.39